TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 183 – 27 LUGLIO 2021

Riunione del 21/07/2021

TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

Collegio composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

93.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:
- Franco PASSERI

Per i capi di incolpazione contestati dalla Procura Federale nel procedimento disciplinare Reg. n. 60.20.21 e precisamente;

per aver richiesto in data 01.03.2021, a mezzo del proprio indirizzo e-mail personale, alla Virtus Volley Fano di inviare documentazione inerente l'Assemblea Elettiva Nazionale FIPAV 2021, firmando l'e-mail a nome del Consiglio Territoriale di Pesaro in assenza di autorizzazione di quest'ultimo, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16, Statuto FIPAV; art. 19, RAT FIPAV, artt. 1 e 74, Regol. Giurisd. FIPAV; art. 1, Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav;

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato per l'udienza in videoconferenza del 21 luglio 2021 nella quale erano presenti il rappresentante della Procura Federale Fipav avv. Mario Tobia, ed il difensore dell'incolpato

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Letti gli atti ed esaminati i documenti, era esposta la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relativa proposta di sanzione disciplinare nei confronti dell'incolpato, nonché la difesa del sig. Passeri, che non contestava i fatti come descritti dalla Procura nell'atto di deferimento, tuttavia chiedeva l'applicazione della sanzione minima per il sig. Passeri in considerazione della sua buona

fede e del fatto che non avesse mai avuto un procedimento disciplinare nonostante i suoi cinquanta anni di tesseramento

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine da un esposto della Virtus Volley Fano del 12/3/2021 con il quale era rappresentato alla Procura Federale che il sig. Passeri in data 1/3/2021 aveva invitato dal suo indirizzo personale di posta elettronica la richiesta di invio delle deleghe per l'effettuazione dell'assemblea nazionale, firmando la e-mail come Consiglio Territoriale di Pesaro.

In risposta alla richiesta di chiarimenti sul punto, inviata dalla Virtus Volley Fano nello stesso giorno, il Passeri affermava di voler aiutare la segreteria del Consiglio seppure in mancanza di qualsiasi delibera autorizzativa in tal senso.

In sede di indagine la Procura acquisiva la conferma dei fatti indicati nell'esposto e lo stesso sig. Passeri non ne contestava la veridicità limitando la sua difesa alla richiesta di patteggiamento che non veniva accolta dalla Procura Generale dello Sport con comunicazione scritta del 3/5/2021.

******

Ciò premesso, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente tutta la documentazione prodotta e le circostanze emerse nel procedimento, rileva che la condotta contestata al tesserato, come ampiamente dimostrata e non contestata, abbia effettivamente comportato la violazione delle norme disciplinari indicate nell'atto di deferimento e sia pertanto meritevole di sanzione.

In ragione della mancanza di altri precedenti di tipo disciplinare in capo al sig. Franco Passeri nella sua lunga militanza di tesserato FIPAV il Tribunale ritiene di graduare la sanzione come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Franco Passeri la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 26 luglio 2021.

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 27 luglio 2021